

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

- 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " L.A.I.C. " – Libera Associazione Invalidi Civili Sede Provinciale di Lanciano (CH) – " APS " Ente del Terzo Settore qui di seguito detta "Associazione".
- 2) L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (Codice del terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per poter meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

- 1) L'Associazione ha sede nel Comune di Lanciano (CH), Viale dei Cappuccini n° 323.=
C.F. 900 20660693 -
- 2) Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.=
- 3) La L.A.I.C. oltre alla Sede Provinciale, si articola in varie sedi tutte nella provincia di Chieti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.=

Art. 4 Oggetto e Finalità

- 1) Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro; democraticità della struttura; gratuità delle prestazioni dei volontari associati; elettività e gratuità delle cariche sociali.=
 - 2) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in principalmente delle prestazioni dei volontari associati.=
- L'Associazione, dal momento che i suoi principi si fondano essenzialmente sulla centralità della persona e richiamandosi ai valori della vita, alle norme della Costituzione Italiana ed Europea oltre che alla Carta dei Diritti universali dell'uomo, svolge attività di volontariato, di utilità sociale e di solidarietà, salvaguardando l'autonomia, la libertà e la dignità degli associati, di tutti quelli che ad essa ricorrono, anche non soci, salvaguardando sempre, l'autonomia, la libertà e la dignità di invalidi e disabili e, soprattutto delle fasce della popolazione anziana, degli svantaggiati e dei diversamente abili.

Schematizzando, l'Associazione si propone:

- a) finalità morali ed assistenziali di aiuto ai soci e a tutti coloro che ad essa si rivolgono senza distinzione di sesso o nazionalità per il riconoscimento dei benefici delle vigenti disposizioni in materia di invalidità civile ed handicap;
- b) di farsi interprete dei bisogni di quanti le si rivolgono presso le competenti autorità, Pubbliche Amministrazioni e gli enti che hanno finalità di rieducazione, recupero sociale, inclusione sociale dell'invalide;
- c) promuovere attività di solidarietà sociale e socio-sanitaria delle ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persona svantaggiate, in situazioni anche di disabilità intellettiva e relazionale, al recupero sociale dell'invalide e della valorizzazione;
- d) la promozione dell'integrale attuazione dei Diritti Costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità nonché la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, deficit psichico, fisico o funzionale o di specifiche condizioni socio-economiche, siano emarginati socialmente;
- e) contribuire alle attività finalizzate ad assicurare un'assistenza dignitosa a coloro che si trovino nello stato di marginalità personali e disagiate economicamente;
- f) di improntare ad efficienza, trasparenza e leale collaborazione, ogni attività svolta dall'Amministrazione e dagli Organi Sociali.
- g) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Altro compito specifico dell'Associazione è il perseguimento di finalità di promozione e di integrazione sociale con l'esclusione di prestazioni di competenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni singoli o associati e del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Associazione espleta attività di volontariato, di utilità e di promozione sociale, di solidarietà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di tutti coloro che ad essa fanno ricorso per l'assistenza e di terzi.

Promuove, inoltre, attività al fine di:

- favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente ed alla cultura della sostenibilità;
- divulgare iniziative sportive, ricreative e culturali che abbiano anche lo scopo di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità salvaguardando la tipicità di ogni popolo e di ogni aggregazione sociale;
- contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico-sociale ed ambientale dei paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività all'accoglienza dei migranti e della loro integrazione, ecc.;
- sostenere iniziative socio-assistenziali a tutela della persona nella sua integrità, aiutando i Soci e tutti quelli che si trovano in difficoltà nelle pratiche per il riconoscimento dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di invalidità civile, di accompagnamento e di handicap;
- rappresentare e validamente tutelare gli interessi degli iscritti e di quanti ad essa le si rivolgono e delle fasce deboli della popolazione presso organismi istituzionali ed amministrativi pubblici e/o privati che operano nel campo dell'assistenza degli invalidi, del recupero delle loro capacità lavorative, della formazione professionale, della loro qualificazione e riqualificazione del piano pratico delle attività, nonché del recupero e inclusione sociale e relazionale.
- sostenere attività finalizzate ad assicurare sussistenza, provvidenza, uguaglianza di dignità e di opportunità, favorendo la maturità di una coscienza critica, il rapporto solidaristico anche con persone di culture diverse, il discernimento etico delle responsabilità;
- incoraggiare attività interculturali ed inter-etniche quale occasione di formazione e di educazione alle differenti specificità e reciprocità; favorire l'organizzazione della vita associativa quale esperienza comunitaria capace di fare comprendere la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto degli altri, l'educazione all'impegno sociale ed alla partecipazione, diffondendo la cultura della sacralità della vita;
- perseguire con impegno e sollecitudine tutti i temi di interesse collettivo connessi alla tutela dei diritti delle persone con speciale attenzione alla salute e alla assistenza socio-sanitaria;

- contribuire ai servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del Dlg recante revisione della disciplina in materia d'impresa sociale, di cui all'Art. 1, comma 2, lettera C) della legge 6 giugno 2016, n° 106;

- informare e rendere più consapevole ogni persona delle leggi, delle strutture dei servizi, che regolano l'offerta nell'assistenza socio-sanitaria e socio-culturale come aiuto concreto alle famiglie e a chi si trova in difficoltà.

L'Associazione assicura, inoltre, a tutti gli assistiti ed ai propri iscritti, le seguenti forme di assistenza:

- assistenza giuridica a mezzo di professionisti convenzionati e gabinetti medici convenzionati;
- consulenza amministrativa per il più sollecito svolgimento delle pratiche di invalidità civile;
- consulenza amministrativa per le pratiche di natura personale dell'invalido presso istituti di credito, enti statali parastatali o verso privati;
- assistenza a cooperative sociali;
- consegna gratuita di medicinali e presidi medici a domicilio di ammalati, anziani, emarginati, e bisognosi impossibilitati a recarsi presso farmacie, strutture sanitarie e/o ortopediche e quant'altro necessario;
- trasporto degli invalidi anziani, non abbienti, dalla propria abitazione a strutture sanitarie varie per accertamenti medici e presso le commissioni mediche per accertamento dell'invalidità civile, ecc.. gratuitamente;
- accessi di Segretariato Sociale domiciliari gratuiti per il disbrigo a domicilio dell'invalido non deambulante o impossibilitato a muoversi temporaneamente, di pratiche per il riconoscimento dei benefici previsti dalle norme vigenti.

3) L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'Art 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5) L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

- 1) ALL'associazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; In caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- 2) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3) In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- 4) La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

- 1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 2) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- 1) Decesso;
- 2) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 3) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- 4) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve

provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo/Revisore contabile;

2) Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quinquennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
- 2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, in regola con il pagamento della Quota associativa annuale.
- 3) Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 4) In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa
- 5) Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 2) Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante convocazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 3) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti tra gli associati.
- 3) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

- 4) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda di almeno due dei suoi membri.
- 2) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 4) Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1) Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2) Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo anno d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6 comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativi/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - 2) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 - 3) Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 - 4) Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.
- 5) al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 - 6) in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
 - 7) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

- 1) Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2) Al Segretario compete:
 - a) la relazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati che prestano attività di volontariato;
- 3) Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo/Revisore Contabile

- 1) L'organo di controllo anche monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. N° 117/2017.
L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
 - L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 3) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, del D.Lgs. n° 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1) Le entrate dall'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. N° 117/2017, da:

- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f) proventi derivanti dalla fruizione del contributo del cinque per mille;
 - g) contributi di organizzazioni pubbliche di diritto internazionale;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;
- 2) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 - 3) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che ammonta alla data del 31 dicembre 2018 ad Euro 18.503,63=(diciottomilacinquecentotre,63)==

Art. 20 Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 3) Dal bilancio devono risultare i beni i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

- 1) La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. N° 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

